



COMUNE DI CODOGNO
(Provincia di Lodi)

REGOLAMENTO DEL MERCATO

*Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 136 del 30 novembre 2000
Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 98 del 20 dicembre 2012
Ripubblicato dal 16 gennaio 2013 al 30 gennaio 2013
In vigore dal 31 gennaio 2013
Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 73 del 20 dicembre 2018
In vigore dal 20 gennaio 2018*

CAPO 1 PRINCIPI

Sezione 1 – Disposizioni Generali

ART . 1.1.1 OGGETTO : RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento riguarda l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree di cui alla legge regionale vigente, che possono consistere in aree pubbliche o private delle o private delle quali l'Amministrazione Comunale abbia la disponibilità destinate all'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. Per quanto relativo alla disciplina generale delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche si rimanda L.R. Lombardia vigente e ai provvedimenti a queste collegati.
3. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche ,comprese quelle demaniali e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità,siano esse attrezzate o meno , coperte o scoperte ;
 - b) per aree pubbliche, le strade, le piazze anche di proprietà privata se gravate da servitù di pubblico passaggio,ed ogni altra area destinata ad uso pubblico ,nonché le aree private messe a disposizione dal proprietario per l'esercizio del commercio di cui al presente Regolamento;
 - c) per posteggio , la parte di area della quale il comune abbia la disponibilità concessa in uso ad operatore autorizzato all'esercizio del commercio anche in forma stagionale;
 - d) per mercato ,l'area di cui il comune abbia la disponibilità,composta da più di 3 posteggi,destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;
 - e) per fiera la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti,sulle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
 - f) per posteggi isolati , le aree di cui il comune abbia la disponibilità,sulle quali non siano individuati più di 2 posteggi,destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più giorni della settimana o del mese;

- g) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva ,per un massimo di 12 giornate, di un mercato già istituito,con la presenza degli operatori già concessionari di posteggio;
- h) per spunta, il complesso delle attività giornaliere di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari di posteggio;
- i) per somministrazione di alimenti e bevanda su area pubblica , l'attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo immediato dei prodotti acquistati;

Sezione 2 – Attività di commercio su aree pubbliche

ART . 1.2.1. FORME DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

La Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento provvede ad adottare i provvedimenti di attuazione delle iniziative di commercio su aree pubbliche,nelle forme del mercato ordinario o straordinario,della fiera o di posteggio isolato:nell'atto istitutivo delle iniziative o di modifica delle stesse,possono essere stabilite:

- a) i giorni e l'orario di svolgimento delle iniziative;
- b) la localizzazione e l'articolazione dei posteggi,comprensiva della suddivisione per settore merceologico e della loro dislocazione secondo esigenze di allacciamento alla rete idrica e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie o dei mezzi utilizzati dagli operatori;
- c) il numero dei posteggi ,indicando se previsto quelli riservati agli agricoltori ed agli eventuali battitori.

ART .1.2.2. AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1 . L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche può essere rilasciata per l'occupazione di posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

2 . L'autorizzazione per posteggi in concessione decennale è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune sede del posteggio ed abilita all'esercizio del commercio itinerante nell'ambito regionale e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sull'intero territorio nazionale .Fatti salvi i diritti acquisiti nello stesso mercato o fiera,l'operatore commerciale,persona fisica o società di persone,può avere in concessione un massimo di due posteggi.

3 . L'autorizzazione per il commercio itinerante è rilasciata del Funzionario Responsabile del Comune di residenza del richiedente o dove la società di persone ha la propria sede legale; tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante sull'intero territorio nazionale, nonché ad effettuare la vendita al domicilio del consumatore. Ciascun soggetto non può essere titolare di più autorizzazioni per il commercio in forma itinerante, anche se rilasciate da altre regioni.

4 . L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche può essere rilasciata a persone fisiche o società in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale vigente ; tale autorizzazione abilita ad esercitare l'attività senza limitazione alcuna nel numero dei dipendenti : il titolare dell'autorizzazione può anche non partecipare direttamente all'attività di vendita.

5 . Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare , ed abilitano alla vendita dei prodotti del corrispondente settore, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite nei provvedimenti di istruzione dei singoli posteggi , che dovranno essere riportate nell'autorizzazione rilasciata.

6 . L'autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti , purché ne sia fatta annotazione sull'autorizzazione e il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l'attività di somministrazione.

ART . 1.2.3. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1 . La domanda di rilascio di autorizzazione comunale per l'occupazione di posteggi decennali deve essere presentata al Comune entro 60 gg. Dalla pubblicazione dei dati concernenti il posteggio da assegnare .

2 . Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara :

- a) i dati anagrafici
- b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui alla legge regionale vigente
- c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato
- d) denominazione del mercato, giorno di svolgimento, caratteristiche del posteggio richiesto in concessione
- e) il settore o i settori merceologici richiesti

3 . L'autorizzazione è rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:

- a) numero di presenze (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese
- c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche , come attestata del Registro delle Imprese.

4 . A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

5 . Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 15gg. Dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. Dalla data del ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia è pubblicata nel medesimo giorno.

6 . L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio vengono rilasciate dal Funzionario Responsabile sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 30 gg. dalla pubblicazione della stessa :in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 gg. Decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

7 . La domanda di rilascio autorizzazione per il commercio itinerante deve essere presentata al Comune delle persone fisiche residenti o dalle Società aventi sede legale nel Comune stesso.

8 . In caso di domande presentate da soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente,il Funzionario Responsabile,accertata l'incompetenza ,restituisce la domanda al mittente mediante raccomandata entro il termine di 15 gg. Dalla data del ricevimento.

9 . Nella domanda,in marca da bollo,l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
- b) il possesso dei requisiti,morali e professionali, di cui alla Legge Regionale vigente
- c) il settore o i settori merceologici di attività
- d) di non possedere altra autorizzazione per il commercio itinerante

10 . L'autorizzazione è rilasciata dal Funzionario Responsabile entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda

11 . L'eventuale diniego dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 90 giorni dal ricevimento della domanda ; trascorso tale termine la domanda si ritiene accolta.

12 . L'ufficio è tenuto a effettuare verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni sottoscritte dagli interessatisi campione delle domande presentate.

13 . In caso di domande presentatela cittadini stranieri non comunitari,per permettere un sollecito rilascio del Nulla Osta previsto dal D.P.C.M. 16 ottobre 1998 che l'interessato potrà richiedere ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo,l'Ufficio dovrà verificare per ciascuno degli istanti il possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla normativa vigente.

ART. 1.2.4. SUBINGRESSO

1 . La reintestazione dell'autorizzazione per l'occupazione di posteggi e della concessione di posteggio è effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune sede del posteggio: la reintestazione dell'autorizzazione per il commercio itinerante è effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune di residenza del subentrante.

2 . Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98 può proseguire nell'esercizio dell'attività del cedente ,e deve presentare, entro 4 mesi dal trasferimento dell'azienda, apposita comunicazione al Comune.

3 . Il subentrante mortis causa può proseguire provvisoriamente l'attività del dante causa per il periodo di 1 anno.

4 . Il Responsabile di Settore può concedere proroga di 30 giorni ai termini di ai commi precedenti per casi di comprovata necessità.

5 . Nella comunicazione l'interessato dichiara :

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
- b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui alla legge regionale vigente
- c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato o di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altra Regione.
- d) estremi dell'atto di trasferimento dell'azienda o copia dell'atto stesso.

6 . Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento degli eventuali titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

ART. 1.2.5 REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1 . In caso di revoca del posteggio per motivi di ordine pubblico interesse, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di dimensioni non inferiori a quello revocato e localizzato conformemente alle sue scelte.

2 . In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio , l'interessato può proseguire l'esercizio dell'attività sul posteggio già assegnato e da revocarsi.

ART. 1.2.6. MODALITA' DI VENDITA

- 1 . Ogni venditore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli incaricati comunali.
- 2 . Inoltre, il titolare dell'autorizzazione (o il preposto alla vendita), deve essere munito della ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e, se necessario, dal libretto sanitario proprio e di quanti altri collaborino alla vendita e della documentazione comprovante l'idoneità del banco alla vendita di determinati prodotti alimentari, ai sensi dell'ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000.
3. Al fine di tutelare i consumatori in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione Merce Usata

ART. 1.2.7. DIVIETI

- 1 . E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del T.U.L.P.S.
2. Durante lo svolgimento del mercato e' vietata la circolazione veicolare nelle aree destinate all'esercizio del commercio, ad esclusione dei mezzi dei cittadini vii residenti e di quelli di pronto intervento il cui passaggio deve essere sempre assicurato e facilitato. Fino all'inizio dell'orario di vendita e' consentito il transito dei mezzi e delle attrezzature degli operatori del mercato.
3. Durante l'orario di vendita i veicoli dei commercianti su aree pubbliche e dei loro fornitori non possono circolare all'interno dell'area di mercato. Agli spuntisti e' consentito accedere all'area di mercato e posizionarsi entro 30 minuti dall'assegnazione del posto vacante

ART. 1.2.8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- 1 . Il commerciante su aree pubbliche, al momento di lasciare libero il posteggio assegnato, dovrà provvedere a riunire i rifiuti raccogliendoli in appositi sacchi o contenitori, nonché alla pulizia del posto stesso.
- 2 . Per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere corrisposta la prevista tariffa.

CAPO 2

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Sezione 1 – Aree mercatali

ART. 2.1.1. UBICAZIONE DEL MERCATO

1. In Codogno settimanalmente il mercato si tiene nelle aree pubbliche destinate a tale uso, come determinate nel provvedimento istitutivo dei mercati stessi, e con i tempi, le modalità e le caratteristiche determinate nel medesimo provvedimento.
2. Eventuali modificazioni al provvedimento comunale di individuazione delle aree di mercato, effettuate ai sensi delle vigenti leggi, non rappresentano modifica al presente Regolamento.
3. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato, ove possibile, saranno delimitati sulla sede stradale interessata con apposita segnaletica, e dovranno individuare :
 - un'area riservata alla vendita da parte di commercianti su aree pubbliche;
 - un'area prospiciente i banchi di vendita, destinata esclusivamente al traffico pedonale per tutta la durata dell'orario di vendita; in tale periodo, in tali spazi sarà permesso esclusivamente l'accesso ai mezzi di soccorso o di pronto intervento;
 - un'area riservata ai produttori agricoli diretti singoli o associati.
4. Il mercato si tiene secondo le modalità previste dal presente Regolamento

ART. 2.1.2. ORARIO

1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento i commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area del mercato settimanale, devono occupare il proprio posteggio entro le ore 08.00.
2. Le operazioni di vendita avranno inizio a partire dalle ore 07.00. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 13.00; i posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le 13.30.
3. L'Ufficio Commercio, sentito il Comando di Polizia locale, potrà stabilire deroghe agli orari stabiliti per casi particolari resi necessari da motivi viabilistici legati all'organizzazione del mercato.
4. Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti non costituiranno modifica al presente Regolamento.

5. Per la regolamentazione del mercato nei giorni festivi coincidenti con Natale, Capodanno, 25 aprile, 1^a maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 Novembre e 8 dicembre si rinvia all'ordinanza Sindacale emessa annualmente.

6. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con le giornate del 25 dicembre o del 1 gennaio, si potrà procedere ad anticipare la data di svolgimento del mercato al primo giorno feriale utile.

7. In caso di edizioni straordinarie del mercato, l'orario di vendita potrà essere diverso da quello già indicato nel presente articolo, e verrà determinato nel provvedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario nel rispetto del limite di cui all'art. 9 comma 1, lett. b) L.R. vigente ovvero tra le ore 05.00 e le ore 24.00.

ART. 2.1.3. VERIFICA DELLE PRESENZE

1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio è rilevata entro mezz'ora dall'orario stabilito dal presente Regolamento.

2. Le assenze dai posteggi dati in concessione, ivi compresi quelli assegnati temporaneamente ai sensi dell'articolo 2.1.4 comma 1 del presente regolamento, devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 30 giorni da quello nel quale si verificano. L'assenza non giustificata entro tale termine verrà computata al fine della revoca dell'autorizzazione come disciplinata dalla legge regionale vigente.

3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.

4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.

ART. 2.1.4. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI

1. I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi titolari potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla vigente legge regionale, per il medesimo settore merceologico del posteggio da assegnare, che abbiano presentato domanda, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno per partecipare all'assegnazione giornaliera rispettivamente dall'1 luglio e dall'1 gennaio, secondo una graduatoria formulata dalla Polizia Locale in base al numero di presenze di ciascun singolo operatore sul mercato.

A parità di presenze si considera la maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese.

L'assegnazione temporanea del posteggio comporta il pagamento immediato del canone di occupazione suolo pubblico.

L'operatore commerciale titolare di assegnazione temporanea (spuntista) può vendere solo i prodotti merceologici per il quale il posteggio è stato concesso.

2 . La graduatoria verrà aggiornata ogni sei mesi.

3 . In caso di posteggi destinati alla vendita di prodotti ricompresi nel settore merceologico alimentare, in assenza di operatori iscritti in spunta per il medesimo settore ,il posteggio potrà essere assegnato anche ad operatori in possesso di autorizzazione per il settore non alimentare,mentre, al fine di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, non potrà essere assegnato ad operatore autorizzato per il settore alimentare un posteggio ricompreso nel settore non alimentare.

4 . Non potrà essere assegnata temporaneamente l'area in concessione dove si trovino strutture permanentemente ancorate al suolo di proprietà del titolare della concessione.

5 Alle operazioni di spunta potranno accedere in via prioritaria gli operatori che hanno presentato regolare domanda di cui al comma 1 de presente articolo. In via subordinata gli operatori in possesso dei requisiti relativi anche se non presenti in graduatoria per i quali, comunque, non verra' conteggiata la presenza.

ART. 2.1.5. SPOSTAMENTO,TRASFERIMENTO O RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO

1 . La ristrutturazione ,lo spostamento o il trasferimento definitivo altra sede o in altro giorno lavorativo,del mercato di cui al presente Regolamento possono essere disposti dal Comune,sentita la competente Commissione per :

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli viabilistici e igienico-sanitari

2 . In caso di riduzione nel numero dei posteggi ,il Comune deve provvedere a comunicare alla Regione ,entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.

3 . La rassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata a partire da apposita istanza dell'interessato,da esaminarsi sulla base di una graduatoria di priorità predisposta dal competente Ufficio sulla base dei seguenti elementi:

- a) anzianità di presenza effettiva sul mercato ;
- b) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese ;
- d) compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e il tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili.

4 . Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 60 gg. Precedenti la data prevista per il trasferimento ; contro tale graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 7 gg. dalla data di notifica della graduatoria stessa.

5 . Su tali istanze il funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 5 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza, notificando all'interessato l'esito della pronuncia. In caso di accoglimento del ricorso, l'ufficio provvederà alla pubblicazione ed alla notifica della graduatoria con le medesime modalità già adottate.

6 . In caso di adozione dei provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo, all'esercizio dell'attività di battitore non può essere assegnato un numero di posteggi superiore a quello già destinato nella precedente configurazione del mercato; le aree riservate all'attività di battitore non possono essere rassegnate se non a seguito di rinuncia degli operatori.

ART . 2.1.6. SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO

1 . Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con quella deliberata per lo svolgimento di una fiera nello stesso sito, e non fossero disponibili aree sufficienti a permettere l'esercizio congiunto delle due manifestazioni, il Funzionario Responsabile, sentita la Commissione aree Pubbliche, potrà disporre il recupero del mercato in altra data.

2 . Per trasferimento temporaneo in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente Regolamento, si intende il trasferimento dovuto a causa di forza maggiore, quali ad esempio il rifacimento della sede stradale, l'adeguamento degli impianti, o altri lavori che rendano inagibile l'area per un periodo comunque non superiore a 4 mesi.

3 . In caso di trasferimento temporaneo, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione verrà essere effettuata d'ufficio sulla base della compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita di ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili. Contro tale provvedimenti di assegnazione temporanea dei posteggi, che dovrà essere portato a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 30 gg precedenti la data prevista per il trasferimento, non è ammessa istanza di revisione, se non per gravi motivi igienico-sanitari o viabilistici, o per errori materiali: su tali ultime istanze l'Ufficio competente si dovrà pronunciare entro 5 gg. dalla data della presentazione dell'istanza e le risultanze della pronuncia dovranno essere immediatamente notificate all'interessato.

ART. 2.1.7. MODIFICAZIONE DEL POSTEGGIO

1 . Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio Commercio apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione contenente anche una

dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento dell'istanza.

2. Il Funzionario Responsabile verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare.

3. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione presentate da operatori proprietari di autobanchi attrezzati, dovranno essere accolte qualora il posteggio di cui è titolare l'operatore stesso sia contiguo ad altro posteggio libero, e qualora sia possibile operare una riduzione della superficie già occupata dal posteggio attualmente libero, purché tale riduzione non porti lo stesso ad avere un fronte espositivo inferiore a 7 ml, una superficie complessiva minore di 35 mq e la distanza fra i due posteggi non venga ad essere inferiore a 0.5 ml, ovvero alle diverse dimensioni che la Giunta Regionale stabilirà per i posteggi nei mercati di nuova istituzione.

4. Le domande di cui al comma 1 trasmesse da operatori che abbiano già presentato, al fine di poter utilizzare autobanchi attrezzati, domanda di ampliamento della superficie del posteggio, che non sia stato possibile accogliere, dovranno essere esaminate prioritariamente in caso di presenza di più domande concorrenti.

5. E' vietato lo scambio reciproco del posteggio fra gli operatori senza previa autorizzazione del Comune rilasciata dal responsabile dell'Ufficio preposto ai sensi dell'articolo 107 del T.U.E.L. con indicazione dei dati distintivi del nuovo posteggio. Ai fini dello scambio gli interessati devono fare apposita domanda.

6. Lo scambio e' consentito nel rispetto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici o tipologie merceologiche.

7. Gli operatori economici hanno l'obbligo di frequenza sui nuovi posteggi per almeno 6 mesi dall'autorizzazione prima di poter chiedere ulteriori scambi

8. La durata delle concessioni rimane invariata.

9. I titolari di due posteggi contigui non può occupare la superficie complessivamente assegnata con un unico autonegozio o con un unico banco. L'accorpamento dei posteggi comporta l'onere di lasciare lo spazio ai lati dell'unica postazione a compensazione di quello occupato tra i due posti singoli. I posteggi così accorpati mantengono di diritto la propria connotazione alfa-numerica individuale.

10. Il posteggio accorpato dovrà essere adibito esclusivamente ad attività di vendita e per una superficie non inferiore al 50% del totale autorizzato. Qualora il posteggio non venisse utilizzato dal titolare lo stesso sarà oggetto di assegnazione di cui all'articolo 2.1.4.

ART. 2.1.8. MODI DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO

1. I banchi, gli autonegozi e gli altri automezzi, come pure le merci esposte, devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati e indicati nelle concessioni di posteggio

in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

2. E' consentito collocare nel posteggio veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie concessa.
3. Nei mercati, qualora l'area lo consenta previa apposita concessione il mezzo di supporto puo' essere collocato alle spalle del banco di vendita. Il posizionamento del mezzo di supporto comporta il pagamento del canone occupazione suolo pubblico alla tariffa prevista.
4. Qualora il mercato sia posizionato su strada e' fatto obbligo agli operatori di mantenere tra fronti vendita distanza minima di metri 3,5 al fine di consentire qualora necessario, l'intervento dei mezzi di soccorso/servizio. In ogni caso il posizionamento delle strutture di vendita deve avvenire conformemente a quanto riportato nel titolo autorizzativo e secondo le indicazioni date dagli uffici comunali con apposita segnatura dei posteggi
5. Il concessionario del posteggio e' responsabile per tutti i danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita'
6. Le merci esposte non devono arrecare danno o intralcio agli operatori confinanti e devono essere contenute nello spazio vendita assegnato nel titolo autorizzativo
7. E' fatto divieto agli operatori commerciali di disturbare gli astanti con grida o schiamazzi e richiamare l'attenzione con insistenti offerte di merci,. E' fatto altresì divieto agli operatori commerciali di appendere oggetti, merci, sacchi e/o attrezzature di qualsiasi genere ad alberi e comunque fuori dagli spazi o strutture esterne all'area in concessione
8. Gli esercenti devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicita' dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge
9. L'operatore e ' obbligato a tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita deve accogliere rifiuti e depositarli negli appositi contenitori fermo restando quanto previsto circa la continuita' della raccolta
10. Il posizionamento o l'allestimento delle attrezzature di vendita deve avvenire nel rispetto degli orari previsto nell'apposito provvedimento. Entro le ore 13.30 l'area di mercato devra' essere lasciata totalmente libera e pulita
11. Nell'area di mercato attrezzata con allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica e' fatto divieto agli operatori di utilizzare impianti privati sostitutivi dei servizi approntati dal Comune
12. Se l'area non e' attrezzata gli operatori commerciali devono dotarsi di impianti e strumenti idonei alla refrigerazione, lavatura degli attrezzi e scarico delle acque.

ART. 2.1.9. POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. Ai produttori agricoli puo' essere riservata la percentuale massima consentita dl totale dei posteggi previsti per il settore alimentare e dei prodotti floricoli di cui alla normativa regionale vigente
2. La qualifica di produttore agricolo deve essere attestata dagli organi competenti per legge e lo stesso puo' esitare i prodotti consentiti dalla normativa di settore
3. I posteggi del mercato riservati ai produttori agricoli sono di uno per ciascun giorno di mercato settimanale e l'assegnazione degli stessi avviene con cadenza annuale come stabilito dalla relativa delibera di Giunta Comunale
I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dai titolari, possono essere assegnati per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori

agricoli che ne facciano richiesta sulla base del maggior numero di presenze maturate sul mercato

I posteggi riservati ai produttori agricoli qualora non occupati da detta categoria possono essere assegnati temporaneamente agli operatori di commercio su area pubblica con le modalità previste dall'articolo 2.1.4 del presente regolamento.

Sezione 2 FIERE

ART . 2.2.1. ISTITUZIONE DELLE FIERE

- 1 . La fiera autunnale degli ambulanti si svolge annualmente il terzo mercoledì e la domenica immediatamente successiva del mese di novembre.
2. Il giorno di mercoledì il mercato ambulante avrà' luogo presso il quartiere fieristico del San Biagio, la domenica nelle vie del centro cittadino.
- 3 . Alla fiera ambulante si applicheranno le norme del presente Regolamento, comprese quelle relative alle autorizzazioni per i posteggi decennali, purché compatibili.

ART . 2.2.2. ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE

- 1 . L'assegnazione dei posteggi nelle fiere può essere effettuata nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per l'occupazione di posteggi in concessione decennale o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
- 2 . L'assegnazione ha valore unicamente per i giorni di fiera.
- 3 . A ciascun soggetto giuridico può essere concesso massimo n. 3 posteggi.
- 4 . Il posteggio è concesso con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare ,oppure,in caso di fiera specializzata, con riferimento alle tipologie ammesse ,come indicate nel provvedimento istitutivo della fiera.

ART . 2.2.3. DOMANDA DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGIO NELLA FIERA

- 1 . I posteggi della fiera temporaneamente non occupati dai titolari possono essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso della autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla Legge Regionale vigente che abbiano presentato al domanda entro 60 giorni dalla data fissata per la fiera stessa.
- 2 . Nella domanda presentata in marca da bollo l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici ;
- b) gli estremi (numero, data ed ente che ha provveduto al rilascio) dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ,su posteggio decennale o per forma itinerante ;
- c) denominazione della fiera ,giorno di svolgimento;
- d) il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui l'interessato intende effettuare la vendita;
- e) le dimensioni del posteggio richiesto, a partire dalle caratteristiche dell'attrezzatura utilizzata per svolgere l'attività di vendita.

3 . il posteggio è assegnato in base ad una graduatoria, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente entro 15 giorni dalla data prevista per lo svolgimento della fiera ambulanti e compilata secondo i seguenti criteri di priorità :

- maggior numero di presenze (ovvero di giorni in cui l'operatore risultava in graduatoria e , pur essendosi presentato ,non ha potuto esercitare attività di vendita) nella fiera;
- anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese ;

4 . A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

5.Per le assenze alla fiera ambulanti si applicano le medesime regole previste per il mercato di cui all'articolo 2.1.3

Sezione 3 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

ART. 2.3.1. DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti ITINERANTI

1 . Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui alla legge regionale vigente (purché in quest'ultimo caso,rilasciata da un Comune della Regione) o degli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, su qualsiasi area pubblica.

2 . La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente,a 30 minuti,durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette.

3 . L'autorizzazione di cui all'art. 28,di cui alla Legge regionale vigente permette anche la vendita al domicilio dei consumatori ,nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro ,studio,cura,trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia di tesserino di riconoscimento necessario per gli eventuali incaricati alla vendita determinate dalla legge regionale vigente.

4 . L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante in sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolge il mercato ambulante oggetto del presente Regolamento per una area ricompresa entro i 500 ml dall'area di mercato individuata nella delibera di cui all'art. 2.

5 . Il commercio ambulante itinerante può essere limitato o escluso dalle aree aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale.

6 . Le aree del Comune nelle quali per i motivi previsti il commercio ambulante itinerante è vietato per motivi viabilistici , igienico-sanitari o di pubblica utilità, sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.

7 . Le aree del Comune nelle quali i commercianti itineranti possono effettuare soste prolungate sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.

8 . Ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000, è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante molluschi bivalvi vivi e funghi freschi.

Sezione 4- MERCATINO DEGLI OGGETTI ANTICHI E/O USATI

ART. 2.4.1 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE

Il mercatino degli oggetti antichi e/o usati può essere svolto ogni terzo sabato del di ogni mese negli spazi denominati “mercato coperto” di piazza Cairoli.

Le merci esposte e/o poste in vendita nello stesso devono essere antiche e/o usate.
Non potranno essere esposti e/o trattati :

- a) Oggetti non trattati dalle vigenti leggi
- b) Oggetti di nuova fabbricazione

I partecipanti sono responsabili personalmente ,a tutti gli effetti, della provenienza e dell'autenticità della merce esposta e/o posta in vendita.

La gestione e l'organizzazione del Mercatino posso essere affidate a soggetti terzi con le forme previste dal D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di apposita convenzione che disciplina i rapporti negoziali tra il Comune ed il soggetto gestore e che deve comunque riportare i compiti spettanti al soggetto gestore e l'impegno dello stesso al rispetto delle normative vigenti.

ART. 2.4.2. PARTECIPAZIONE AL MERCATINO

Al mercatino potranno partecipare i titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche regolarmente iscritti alla Camera di Commercio.

Potranno partecipare i privati collezionisti e gli hobbisti purché non esercitino attività di vendita.

La gestione e l'organizzazione del Mercatino possono essere affidate a soggetti terzi con le forme previste dal D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di apposita convenzione, che disciplina i rapporti negoziali tra il Comune ed il soggetto gestore e l'impegno dello stesso al rispetto delle normative vigenti.

ART . 2.4.3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla manifestazione gli operatori dovranno presentare apposita domanda in bollo entro il 31 dicembre di ogni anno .

La domanda dovrà contenere:

- 1) I dati anagrafici; residenza, codice fiscale e partita I.V.A.;
- 2) Dichiarazione di essere iscritti nell'elenco delle ditte o nell'albo professionale delle ditte artigiane o di essere presente nel mercatino in qualità di hobbista o privato collezionista;
- 3) Il tipo di prodotti che s'intende porre in vendita, con la specificazione se si tratta di cose usate o d'interesse storico-artistico e che la merce esposta è di sua proprietà e di dimostrabile provenienza;

La documentazione di cui sopra potrà essere sostituita da dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", ma dovrà comunque essere prodotta prima dell'ammissione al Mercatino.

ART. 2.4.4. OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA

Per il Mercatino degli oggetti antichi od usati gli spazi saranno assegnati in base alle domande presentate, fino al completamento dell'area disponibile , tenendo conto delle partecipazioni pregresse.

ART. 2.4.5. TASSE E CANONI

L'operatore autorizzato ad occupare l'area pubblica per il Mercatino degli oggetti antichi e/o usati è soggetto al pagamento della tassa di plateatico secondo gli importi e le modalità vigenti oltre ad un canone determinato dalla giunta Comunale.

ART . 2.4.6. DIMENSIONE DEGLI SPAZI

Per i partecipanti al Mercatino degli oggetti antichi od usati le dimensioni degli spazio da occupare saranno suggeriti di volta in volta sulla base delle richieste pervenute e dal numero dei partecipanti.

ART .2.4.7. ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATINO

Di norma il mercatino degli oggetti antichi ed usati si tiene dalle ore 9.00 alle ore 19.00, salvo i casi di esigenze straordinarie. Gli spazi potranno essere occupati dalle ore 7.30 alle ore 8.00. Prima di tale orario è fatto divieto di entrare con gli automezzi nell'area. L'area dovrà essere sgombrata e pulita entro le ore 20.00.

CAPO 3

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Sezione 1 – Altre disposizioni

ART . 3.1.1. PLATEATICO

1 . L'importo della tariffa relativa all'occupazione del suolo pubblico è determinato in base alle disposizioni contenute nel Vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2 . l'importo della tariffa di occupazione è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun ambulante e deve essere riscosso semestralmente dall'ufficio comunale competente.

ART . 3.1.2. NORME IGIENICO – SANITARIE

1 . I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dei regolamenti comunali di igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.

2 . Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei negozi mobili e dei banchi temporanei ,destinati alla vendita di prodotti alimentari,dovranno essere previste con ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 ed eventuali e successive modificazioni ,a partire dalla data di cui all'art 11,comma 2,dell'Ordinanza medesima.

3 . Il commercio di articoli deperibili,di carni fresche e di prodotti ittici esercitato su aree pubbliche è subordinato alla presenza ,nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete

elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni previste con ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000.

ART . 3.1.3. PUBBLICITA' DEI PREZZI

1 . Le merci esposte sui banchi di vendita ,debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.

2 . Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

ART . 3.1.4. SANZIONI

1 . La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 27 della vigente legge regionale.

ART. 3.1.5 REVOCA E SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE

4 . L'autorizzazione è revocata:

- a) se il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione ,salvo proroga in caso di comprovata necessità.
- c) se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio per più di 4 mesi complessivi, salvo sia stata comunicata l'assenza per giustificati motivi (malattia, gravidanza). In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo è ridotto proporzionalmente al periodo di attività ;la revoca consegue automaticamente all'accertamento del mancato utilizzo del posteggio e deve essere immediatamente comunicato all'interessato.
- c) per il commercio itinerante, se l'operatore sospende l'attività per oltre un anno, salvo proroga di ulteriori 3 mesi per comprovata necessità.
- d) se il titolare perde i requisiti di cui all'art. 20 della Legge regionale vigente
- e) qualora non venga presentata comunicazione di reintestazione entro un anno dal decesso del titolare.

5 . Ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale vigente l'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore ai 20 gg., in caso di recidiva (ovvero se l'operatore ha commesso per 2 volte in un anno la medesima violazione, anche se ha provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) o delle seguenti violazioni:

- a) mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali .

- b) ampliamento abusivo di piu' di un terzo della superficie autorizzata per il posteggio
- c) danneggiamento del suolo pubblico, dell'arredo urbano o del patrimonio arboreo.

ART .3.1.6. ENTRATA IN VIGORE

1 . Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della relativa delibera di approvazione